

**MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI FASCICOLI ORDINARI PRESSO L'UFFICIO G.I.P., DURANTE L'ASSENZA OBBLIGATORIA PER MATERNITA' DI UN MAGISTRATO CON TALI FUNZIONI**

(Risposta a quesito del 28 aprile 1999)

«1.- La dott.ssa ....., giudice del tribunale di Bologna con funzioni di g.i.p., formula dei quesiti intesi a conoscere:

a) secondo quali modalità debbano essere assegnati i fascicoli ordinari (archiviazioni e rinvii a giudizio, esclusi i procedimenti con detenuti e/o con richieste urgenti) durante l'assenza obbligatoria per maternità dei magistrati e, in particolare, se sia corretto che nell'assegnazione di tali fascicoli siano applicati i criteri ordinari adottati dall'Ufficio come se il magistrato fosse in servizio;

b) se i procedimenti a carico di imputati detenuti, da trattare quindi urgentemente, in assenza del titolare, dagli altri magistrati in servizio, debbano essere, al rientro del magistrato dal periodo di assenza obbligatoria per maternità, essere compensati con assegnazioni analoghe;

c) se e come debba essere eventualmente ridistribuito il ruolo al rientro del magistrato dal periodo di assenza obbligatoria per maternità.

2.1.- La tutela della maternità, di cui è espressione il diritto della donna-magistrato di avvalersi del periodo di astensione obbligatoria nella fase anteriore e successiva al parto, "non può mai diventare occasione di pregiudizio...nel concreto atteggiarsi delle modalità di svolgimento della sua vita professionale" (Risoluzione del C.s.m. in data 11 novembre 1998, par.2.6), con la conseguenza che l'assenza dal lavoro, che si ricolleggi appunto ad uno stato di gravidanza, non può neanche in via indiretta spiegare un effetto penalizzante nei confronti di quel magistrato.

In particolare, anche al fine di assicurare al magistrato in astensione obbligatoria un'assoluta serenità e di evitare che il suo rientro in servizio assuma un carattere inevitabilmente usurante, nel corso della sua assenza - che è pienamente legittima e che tale va considerata ad ogni effetto - il dirigente dell'ufficio dovrà evitare di assegnargli dei fascicoli sia pur ordinari sia perchè questi resterebbero di fatto privi di un titolare per tutto il periodo di astensione (a scapito della funzionalità del servizio), sia perchè altrimenti quella assenza finirebbe per risolversi in una mera *fictio*: nel senso, cioè, che il magistrato in maternità sarebbe pur sempre destinatario, al pari degli altri componenti dell'ufficio, dei fascicoli sopravvenuti, come se fosse *presente*, sol che di essi non si pretende da parte sua la trattazione in quanto è - di fatto ed "accidentalmente" - *assente*.

La legittimità dell'assenza comporta, al contrario, che da essa si traggano tutte le naturali conseguenze e che, quindi, siano nei confronti di quel magistrato "disapplicati" gli ordinari criteri tabellari che nella specifica occasione si dimostrerebbero lesivi della tutela della maternità (così, in un caso per qualche verso analogo, il par.3.4 della citata Risoluzione consiliare).

2.2- In ordine ai procedimenti a carico di imputati detenuti, già affidati al magistrato assente per maternità, che in assenza del titolare siano stati per motivi di urgenza trattati da altri magistrati in servizio, il Consiglio osserva quanto segue: poichè l'affidamento - definitivo - di quei procedimenti ad altri magistrati comporta oggettivamente un "alleggerimento" del ruolo del titolare, assente per maternità, ad evitare in questo caso una penalizzazione ingiustificata dei magistrati suddetti è da ritenere che, al rientro della puerpera in servizio, le sia assegnato, in aggiunta a quelli che le sarebbero destinati secondo gli ordinari criteri tabellari, un numero di procedimenti, sempre a carico di detenuti, pari a quello sottrattole, così da ripristinare una *par condicio* tra tutti i componenti dell'ufficio.

Tuttavia, allo scopo di impedire un subitaneo accumulo di procedimenti con detenuti, il quale ne renderebbe impossibile la trattazione sollecita o comporterebbe comunque un grave sacrificio del magistrato rientrato in servizio, appare opportuno che la loro assegnazione si

ispiri ad un criterio di gradualità (che contempli, ad esempio, che la "compensazione" sia realizzata nell'arco di due-tre mesi) e riguardi, nel contempo, le sole sopravvenienze, restando ciascun magistrato titolare dei procedimenti a lui in precedenza assegnati. Sorge, allora, l'esigenza (che va opportunamente segnalata alla VII Commissione referente per le iniziative di sua competenza) che anche con riferimento al rientro in servizio del magistrato assente per maternità siano tabellarmente predeterminati dei criteri oggettivi per l'assegnazione dei processi, tali da consentire l'attribuzione al magistrato suddetto di un maggior numero di procedimenti rispetto agli altri componenti dell'ufficio, sino al ripristino della su indicata condizione di parità.

2.3.- Nella risposta fornita ai primi due quesiti, sub a) e b), sembra implicita quella da dare al terzo, di cui alla lettera c), dovendosi ribadire, in termini generali, che non si pone in realtà un problema di "ridistribuzione" del ruolo (con riferimento ai processi in quel momento pendenti), nel senso che dal giorno in cui il magistrato assente per maternità rientri in servizio riprenderanno vigore, anche nei suoi confronti, i criteri predisposti per l'assegnazione dei procedimenti, con il correttivo costituito, tuttavia, dal graduale affidamento allo stesso di un maggior numero di affari pari a quello "sottrattogli" per ragioni di urgenza (si tratti o meno di procedimenti a carico di detenuti).

3.- Non può di certo trascurarsi che l'assenza del magistrato per maternità ha una ricaduta sugli altri magistrati dell'ufficio, i cui ruoli dovranno in proporzione assorbire anche le sopravvenienze destinate a chi si trovi in astensione obbligatoria.

Questo problema, che assume via via più ampie dimensioni correlativamente alla cosiddetta femminilizzazione dell'ordine giudiziario (ove le donne costituiscono ormai il 27% circa dei magistrati), andrebbe tuttavia affrontato attraverso la previsione di un apposito organico chiamato proprio a far fronte alle "fisiologiche" assenze per maternità; e già allo stato può essere in qualche misura affrontato mediante il ricorso alle applicazioni infradistrettuali. Ciò che non appare, comunque, consentito è che il periodo di astensione obbligatoria venga in concreto ad essere ugualmente computato in relazione all'assegnazione dei procedimenti, laddove di esso, a questi soli fini, non deve affatto tenersi conto.

## **SETTIMA COMMISSIONE**